

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## Le verifiche sul 2024 per il contribuente forfettario

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

La perdita di uno dei requisiti per l'**applicazione del regime forfettario**, di cui alla L. 190/2014 e successive integrazioni e modifiche, o il **verificarsi di una causa ostativa**, comporta la **fuoriuscita dal regime a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'evento si verifica**.

Ora, in vista della chiusura del periodo d'imposta 2024, occorre, in capo al singolo contribuente forfettario, procedere a **particolari verifiche al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell'anno 2025**.

Nel dettaglio, occorre verificare, **in riferimento al 2024**:

- l'**ammontare dei ricavi o dei compensi effettivamente percepiti**;
- le **spese per il personale dipendente o assimilato sostenute**;
- le **partecipazioni in società**;
- la **percezione di reddito da lavoro dipendente**.

L'**ammontare dei ricavi**, per l'imprenditore, o **dei compensi**, per l'esercente arte o professione, effettivamente percepiti nel corso del 2024, non deve superare il **limite previsto pari a 85.000 euro**.

Tale limite deve essere ragguagliato ad anno; vale a dire che, se il contribuente ha iniziato la sua attività in data 1.3.2024, il limite di ricavi o compensi è **pari a 71.027,40 euro** (dato da 85.000: 365 gg. x 305 gg.).

In merito al limite di ricavi o compensi, si evidenzia che la Legge di bilancio per il 2023, integrando l'[articolo 1, comma 71, L. 190/2014](#), ha introdotto un'ipotesi al verificarsi della quale il regime forfettario deve essere **disapplicato immediatamente**.

Infatti, se i ricavi o compensi percepiti risultano **superiori a 100.000 euro**, il regime cessa di avere applicazione nel corso dell'anno in cui tale condizione si verifica.

In merito al **sostenimento di spese per il personale dipendente o assimilato**, occorre verificare che il contribuente forfettario non abbia superato il **limite massimo di 20.000 euro annui lordi**.

Il costo da prendere in considerazione ai fini della verifica riguarda sia il costo per la retribuzione sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali, in relazione alle spese per:

- **lavoratori dipendenti**;
- **compensi erogati ai collaboratori**, di cui all'[articolo 50, comma 1 lett. c\) e c-bis\), Tuir](#);
- **utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro**, di cui all'[articolo 53, comma 2 lett. c\), Tuir](#);
- **somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari**, di cui all'[articolo 60, Tuir](#).

Per quanto riguarda le **partecipazioni in società**, occorre verificare che, al 1° gennaio 2025, non sia presente alcuna partecipazione in società di persone; eccezion fatta per la partecipazione in società semplice dalla quale si ricava un reddito fondiario.

Ultima verifica retroattiva da effettuare è quella riguardante la **percezione di reddito di lavoro dipendente o assimilato per un ammontare superiore a 30.000 euro**.

Tale limite non deve essere monitorato nell'ipotesi di **cessazione del rapporto nel corso dell'anno 2024**, a meno che tale cessazione non sia seguita dall'avvio di un nuovo rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ovvero pensione.

Si evidenzia che, ai fini della verifica del limite, non devono essere considerati i **redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata**, quale, ad esempio, il trattamento di fine rapporto.